



**STATUTO DEL
"CENTRO ITALIANO FEMMIILE
COMUNALE DI AREZZO ODV"**

ART. 1

COSTITUZIONE

L'associazione denominata "Centro Italiano Femminile Comunale di Arezzo OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, è un Ente del Terzo Settore e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e per quanto non espressamente indicato si rifà allo statuto del CIF Nazionale.

L'adeguamento delle norme Statutarie alla Riforma del Terzo Settore dello statuto del CIF Nazionale è stato deliberato dal Congresso straordinario del 22 giugno 2019 e il verbale di assemblea è stato registrato a Roma il 28/06/2019 N. 15943 Serie 1/T. L'Associazione rispettando il Codice del Terzo Settore e le norme previste all'articolo 6 dello Statuto C.I.F. , integra la propria denominazione con ODV , chiamandosi pertanto Centro Italiano Femminile C.I.F. Comunale di Arezzo ODV.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale e si impegnano a prestare la propria opera con continuità e gratuitamente secondo le finalità e nell'ambito del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento CIF Nazionale.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è apartitica e si ispira ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione a norma del successivo art 11, co 2 in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, elettività , gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci.

ART. 3

SEDE E ZONA DI ATTIVITÀ

L'associazione ha sede legale in Arezzo e opera nel territorio comunale di Arezzo. La sede può essere trasferita in questo ambito territoriale con delibera dell'Assemblea 'ordinaria'. Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio possono svolgersi sia presso la sede legale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

ART. 4

FINALITÀ

Il Centro Italiano Femminile Comunale di Arezzo OdV è un'associazione senza scopo di lucro, che opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

L'associazione, **in conformità allo Statuto del CIF Nazionale E.T.S, di cui adotta i principi e il regolamento**, opera prevalentemente nell'area dei servizi rivolti a soggetti svantaggiati nell'area dei servizi socio-educativi.

L'associazione persegue il fine di contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle persone in ordine alla vita sociale e culturale, con particolare riferimento alla crescita dei minori e al benessere delle famiglie e degli anziani.

L'associazione persegue le dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- d) integrazione sociale dei migranti;*
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- f) favorire il recupero degli autori di violenza domestica e di genere, con l'obiettivo di prevenire e interrompere i comportamenti violenti e promuovendo l'adozione di comportamenti alternativi nonché relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al rispetto reciproco*
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,*

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo intende realizzare: iniziative per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e favorire la partecipazione al volontariato attivo; corsi, assemblee, convegni sulla cultura del dono, della solidarietà, della parità e delle pari opportunità; attività educative, ricreative e artistiche volte alla coesione sociale; laboratori culturali; attività di animazione per anziani, incontri educativi per riconoscere e valorizzare l'autonomia e le risorse dei disabili, attività di integrazione sociale; iniziative di sviluppo del benessere psico-fisico della persona; partecipazione a bandi, concorsi, stipulare ogni più opportuno atto, contratto o convenzione per il perseguimento delle finalità associative.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

ADERENTI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate. A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale il quale eserciterà per il minore anche il diritto di voto e di elettorato attivo in assemblea. Il Consiglio si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione e nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii. In caso di rigetto della domanda, il richiedente può chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della risposta ,

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

L'appartenenza al CIF è comprovata dal possesso della carta di adesione rilasciata dalla Presidenza nazionale e viene a cessare anche per provvedimento motivato del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.66¹ dello Statuto.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- Esaminare i libri sociali

- ¹ Potere disciplinare

Il Consiglio nazionale ha il potere di procedere disciplinarmente nei confronti di ciascun aderente che, con la propria condotta, ponga in essere comportamenti o atti che violino le norme dello Statuto o siano in contrasto con i principi, gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Le sanzioni disciplinari sono: il richiamo, la censura, la sospensione; l'espulsione.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento motivato garantendo il legittimo contraddittorio e il diritto di difesa.

- Essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento -
Frequentare i locali dell'associazione
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione -
Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività - Essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute e documentate - Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- Rispettare lo Statuto e il Regolamento
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CIF Nazionale .

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o espulsione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere espulso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio comunale e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato oppure per provvedimento motivato del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.66 dello Statuto.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato

che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio comunale, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa nel termine previsto dall'consiglio comunale annualmente.

ART. 6

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni di volontariato.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea.

E' obbligatorio assicurare tutti i volontari non occasionali, soci e non soci.

Gli associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritti anche nel Libro dei Volontari e assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Nello stesso Libro dei Volontari sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7

COLLABORATORI

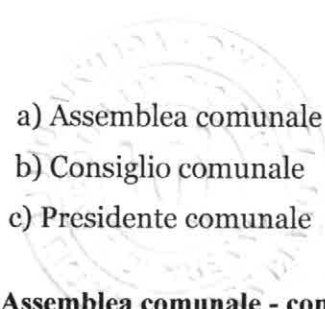
L'associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovare dell'operato di collaboratori esterni.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori sono disciplinati da un eventuale specifico contratto, ai sensi del codice del Terzo Settore. In ogni caso si applica l'art.33 del Codice Terzo Settore-

ART. 8

ORGANI

Sono organi del CIF comunale:

- 
- a) Assemblea comunale
 - b) Consiglio comunale
 - c) Presidente comunale

Assemblea comunale - composizione e compiti

In conformità a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.lgs 117/17, l'Assemblea comunale è Organo deliberante del CIF comunale ed è formata da tutti gli Aderenti. Essa ha il compito di:

- a) individuare le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività comunale annuale e quadriennale in armonia con le indicazioni nazionali e le sollecitazioni della storia
- b) deliberare il programma annuale e quadriennale delle iniziative di studio, di presenza e di formazione degli Aderenti e verificarne l'attuazione
- c) deliberare le forme più idonee del funzionamento del CIF comunale
- d) eleggere ogni quattro anni i rappresentanti degli Aderenti al Congresso provinciale e regionale secondo il criterio di proporzionalità stabilito dal Consiglio nazionale, il tutto nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali ai sensi dell'art. 25 comma 2 D. lgs 117/2017
- e) approvare il Bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio
- f) in ogni caso, le competenze inderogabili assembleari di cui all'art 25, comma 1 del Codice Terzo Settore.

Principio del voto singolo: ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea comunale in via ordinaria si riunisce una volta l'anno; inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo dei componenti lo richieda. Per la validità delle Assemblee in sede ordinaria, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 in seconda convocazione. In sede straordinaria, si richiede la presenza dei 2/3 degli aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione dello Statuto e del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici. Si richiede la presenza dei 3/4 degli aventi diritto per lo scioglimento dei singoli CIF.

- Consiglio comunale - composizione e compiti

Il Consiglio comunale, dura in carica 4 anni, è eletto dall'Assemblea comunale, è composto da un numero di membri (rappresentanti degli Aderenti) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale in relazione al numero degli Aderenti ed è Consiglio comunale/attuativo delle deliberazioni adottate dall'Assemblea comunale, anche in conformità dei richiamati artt. 24 e 25 D.lgs 117/2017, nell'ambito delle scelte dell'Assemblea riguardanti:

a) eleggere ogni **quattro anni** al suo interno e, in ogni tempo, in caso di vacanza per qualsivoglia motivo Presidente, vice Presidente o due vice presidenti e la Presidenza comunale;

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; b) dare esecuzione alle delibere assembleari; c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione; d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci; g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione; h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio; i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci; j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ; k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse

È convocato dal/lla Presidente comunale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o un terzo dei componenti lo richieda. Per le deliberazioni di cui al capo h) dell'art. 25 D.lgs 117/2017 si rimanda a quanto statuito dall'art. n. 69 dello Statuto CIF nazionale ETS

- **Quorum Costitutivo** per la validità dei **Consigli** in sede ordinaria, si richiede la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

Quorum deliberativo Le decisioni vanno sempre prese a maggioranza dei presenti votanti secondo quanto previsto all'art. 39 del Regolamento Cif Nazionale ETS . Ogni qualvolta si proceda ad elezione, risulterà eletto/a il/la candidato/a che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Lo stesso vale per l'elezione del/la Tesoriere/a nell'ambito della terna proposta da parte delle Assemblee e dei Consigli.

Presidente comunale

Il/La Presidente rappresenta il CIF comunale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, e il Consiglio; ha la legale rappresentanza del CIF comunale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità esso/a può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

Il/La Presidente nomina il/la Tesoriere/a su una terna di nominativi proposti dall'assemblea e il/la Segretario/a; se Tesoriere/a e Segretario/a non sono membri eletti nel consiglio, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Il/La Tesoriere/a collabora con la Presidenza per tutto ciò che riguarda l'aspetto economico, amministrativo e fiscale dell'attività dell'Associazione. Tiene i contatti con eventuali esperti in materia economico-finanziaria che di volta in volta la Presidenza riterrà opportuno contattare.

Il/la Segretario/a collabora con la Presidenza per l'aspetto organizzativo programmatico, cura la regolare convocazione degli organi collegiali e la redazione dei relativi verbali.

Art. 9 -

CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali si identificano nel/la Presidente, nel/la Vicepresidente, nei/lle Consiglieri, nel/la Tesoriere/a e nel/la Segretario/a.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Le cariche hanno la durata di **quattro anni** e possono essere riconfermate solo per un ulteriore quadriennio (Statuto del CIF Nazionale – art 51 SEZIONE VII)

Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del medesimo.

ART. 10

AUTONOMIA E MEZZI FINANZIARI

L'associazione

- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile
- b) può essere titolare di beni, mobili e immobili
- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi
- d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali
- e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela del CIF o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dal CIF, e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali sue modifiche.

Ciascun CIF, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale.

Entrate ed altri mezzi finanziari

L'associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività da:

- contributi pubblici locali, nazionali ed internazionali

- erogazioni liberali e contributi privati
- contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi
- da finanziamenti per servizi resi
- da proventi derivanti da attività da esso gestite
- donazioni, legati, eredità
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Centro Italiano Femminile.



Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Bilancio di esercizio e divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio comunale, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio comunale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

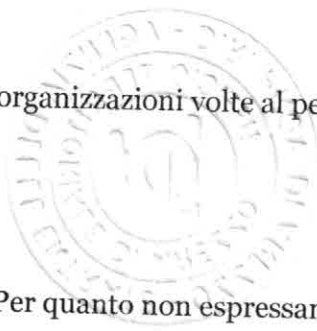
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione si scioglie per volontà unanime di tutti gli aderenti, espressa in assemblea straordinaria formalmente convocata, e su delibera del consiglio in cui sono indicate le cause dello scioglimento.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che operino in identico o analogo settore, aventi scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto o comunque



organizzazioni volte al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle seguenti fonti:

- Statuto CIF E.T.S.
- Regolamento CIF E.T.S.
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- Codice civile e leggi speciali in materia, in quanto compatibili con il Codice del terzo settore.